

Munke



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Via F. Campana 18, Colle di Val d'Elsa (Si) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283

www:comune.collevaldelsa.it

Prot 4408

SERVIZIO AMBIENTE

C.a. Sig. Sindaco

C.a. Sig. Assessore all'Ambiente

C.a. Arch. Claudio Mori

SEDE

Oggetto: Trasmissione parere di sintesi Variante n.13 in ordine assoggettabilità a VAS.

Con la presente si trasmette in allegato il documento in oggetto. Esso rappresenta un contributo nel percorso della formazione della Variante n.13, così come previsto dalle norme del D.Lvo 152/2006 e dell'art.22 della Legge Regionale 10/2010 e sm.

Resto a disposizione e porgo distinti saluti.

Colle di Val d'Elsa, 27.03.2012

Il Responsabile Ambiente
Dr. Roberto Donati



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d'Elsa (Si) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-
912279-912283
www.comune.collevaldelsa.it

SERVIZIO AMBIENTE

VARIANTE N.13 al REGOLAMENTO URBANISTICO

Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione

Ambientale Strategica (VAS)

ai sensi dell'art.12 D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e art 22 Legge Regionale 10/2010

PARERE DI SINTESI

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato finalizzato alla verifica sulla necessità di assoggettare a V.A.S. la variante n.13 al Regolamento Urbanistico adottata con la delibera di Consiglio Comunale n.104 del 28/07/2011 .

I temi affrontati dalla Variante n.13 possono essere sintetizzati come segue:

Varianti normative - Sono previste modifiche ad alcune norme tecniche attuative allo scopo di recepire all'interno della disciplina urbanistica vigente alcune nuove prescrizioni stabilite dalla normativa regionale di settore (argomento piscine per agriturismo e disciplina distributori di carburanti). E' precisata l' interpretazione della normativa riguardante l'impermeabilizzazione dei suoli, e sono puntualizzati altri aspetti di dettaglio nelle zone di trasformazione e nelle destinazioni turistico ricettive. In attesa dell'approvazione del Piano Energetico Comunale, è affrontata, ponendo delle limitazioni alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare nelle zone produttive.

Precisazioni alla disciplina urbanistica vigente - A questo gruppo appartiene la larghissima maggioranza delle varianti proposte. In gran parte si apportano modifiche puntuali a indici, allo scopo di armonizzare le quantità in relazione all'andamento previsto nella singola zona (si citano, ad esempio, la variante n.2, n.17, n.6 etc...); in altri casi si apportano precisazioni che si sono rese necessarie per ragioni esecutive emerse a seguito di maggiori approfondimenti in sede di progettazioni più complesse (appartengono indubbiamente a questa categoria le varianti n.22 e n.4, ma anche la variante n.5).

Modifiche di previsioni puntuali - Si tratta di previsioni puntuali di modesta entità giustificate da esigenze riqualificative (variate n.9, 21, e 25 ad esempio) o dalla scelta di ammettere modesti ampliamenti (variante n.11, 13...). Si localizza una piccola centrale alimentata a biomasse nella zona di Parco di Bacio. Si tratta di una previsione strettamente caratterizzata per essere vocata al teleriscaldamento in una scala strettamente di quartiere e la cui centrale deve essere alternativa agli impianti delle singole unità immobiliari.

Le modifiche proposte determinano una maggiore previsione in termini di superficie netta residenziale di 1.933 mq, mentre nelle aree produttive si prevede un aumento di 933 mq complessivi di superficie coperta.

Nel complesso, dunque, si ha un impatto molto ridotto della Variante n.13 sul contesto colligiano. E si ricorda a questo proposito come con Deliberazione Giunta Comunale n.56 del 23.04.2009 sia stato espresso parere favorevole, previo espletamento delle procedure VAS, sulla variante di assestamento al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n.70 del 25 luglio 2008.

Per cui quella valutazione rappresenta un punto di partenza al fine di determinare un parere sulla assoggettabilità a VAS della Variante n.13 in premessa citata.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI VAS

Per valutare se l'intervento di cui trattasi possa prevedere impatti significativi sull'ambiente si fa riferimento all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., rilevando che la Variante si colloca tra i "piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale"

A tal proposito la procedura è da espletarsi ai sensi dell'art. 12 e successivi dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 tenendo presenti i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 42/2001/CE
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- L.R. 1/2005 (artt. 11/14)
- D.P.G.R. 4/R/2007
- L.R. 10/2010 (art.22)

Si specifica come l'art.22 della LR 10/2010 sia stato modificato dalla Legge Regionale n.6/12, senza però determinare particolari risvolti in ordine alla procedura. Il procedimento di verifica è stato avviato prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge Regionale n.6 del 17 febbraio 2012 (peraltro non sostanziali) , e pertanto esso soggiace al quadro normativo antecedente alla suddetta Legge n.6

2. CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

L'allegato I del D. Lgs. 152/2006 stabilisce i criteri per la verifica di assoggettabilità. L' Allegato 1 alla Legge Regionale n.10/2010 integra quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006. E' sulla base di questi parametri che si analizza la Variante n.13 al fine di stabilire l'assoggettabilità o meno della stessa alla Vas.

Ricordando quello che deve essere il perimetro entro cui collocare questa valutazione.

La valutazione ambientale strategica (V.A.S.) è stata introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE, la quale ha imposto agli Stati membri di prevedere, nel proprio ordinamento interno, un più approfondito apprezzamento delle esigenze di tutela dell'ambiente nella fase di pianificazione del territorio, attraverso l'introduzione di una specifica fase di verifica da svolgere all'interno delle procedure di pianificazione in presenza di particolari presupposti (sinteticamente riassumibili nella possibilità di impatti ambientali significativi e negativi per effetto delle scelte in tale sede operate) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia, sez. II, n. 1526/2010):

Cons. Stato, Sez. IV, 12/01/2011, n. 133

La V.A.S. (valutazione ambientale strategica) introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 è una valutazione di compatibilità ambientale relativa ai piani e ai programmi e non già ai singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di valutazione impatto ambientale (cd. V.I.A.). Cons. Stato, Sez. IV, 04/12/2009, n. 7651.

3- I CONTRIBUTI PERVENUTI

A seguito di apposita comunicazione prot 703 del 16 gennaio 2012 ai seguenti Enti individuati nella Deliberazione Giunta Comunale n.193 del 29.12.2011,

- **Regione Toscana**
Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Toscana
Via di Novoli 26,
50127 FIRENZE;
- **Amministrazione Provinciale di Siena**
Servizio Assetto del Territorio
P.zza del Duomo n° 9,
53100 SIENA
- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio**
Via di Città n°140,
53100 SIENA
- **Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio (URTAT) di Siena**
P.zzale Fratelli Rosselli n° 23,
53100 SIENA
- **Autorità di Bacino del Fiume Arno**
Responsabile Unità Operativa "Programmazione, Monitoraggio e Grandi Opere
Via dei Servi 15
50122 Firenze
- **Comune di Monteriggioni**
Via Cassia Nord, 150
53035 Monteriggioni Siena
- **Comune di Poggibonsi**
Piazza Cavour, 2
53036 Poggibonsi Siena
- **Comune di Casole d'Elsa**
Piazza Paolo Luchetti, 1
53031 Casole d'Elsa Siena
- **Comune di San Gimignano**
Via San Matteo, 24
53037 San Gimignano Siena
- **Comune di Volterra**
Piazza dei Priori, 1
56048 Volterra Pisa
- **Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale**
Comprensorio di bonifica n.21 (Valdelsa)
via G.Verdi, n. 16
50122 Firenze

- **Acquedotto del Fiora spa**
Area Valdelsa- Chianti
Viale Toselli 9
53100 SIENA
- **AATO 6 Ombrone**
Via dei Barberi 108
58100 GROSSETO
- **Siena Ambiente spa**
Via Massetana Romana 58/D
53100 SIENA
- **Amministrazione Provinciale di Siena**
Servizio Ambiente
Via Massetana Romana 106
53100 SIENA
- **Arpat Siena**
Loc. Ruffolo
53100 SIENA
- **Servizio Igiene e Sanità Pubblica Asl 7 -Zona valdelsa**
Via della Costituzione 30
53036 Poggibonsi

sono pervenuti i seguenti contributi :

1) Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n.6 Ombrone – Nota assunta al prot. 2648 del 21.02.2012 in cui si riporta:

“Con la presente si comunica il parere favorevole alla variante proposta, ricordando che comunque per potersi allacciare al S.I.I. sarà necessario richiedere il parere idroesigente e depurativo al Gestore Acquedotto del Fiora Spa”.

2) Acquedotto del Fiora Spa, nota assunta al prot 2064 del 10.02.2012 , afferma :
Osservazioni su rete fognaria e trattamento reflui:

Secondo le indicazioni contenute nella relazione di sintesi della variante in oggetto, gli incrementi di carico previsti saranno:

Destinazione Residenziale

Colle Val d'Elsa + 367 mq pari a circa 14 ab.eq

Campiglia + 181 mq pari a circa 7 ab. eq

Borgatello + 1385 pari a circa 52 ab. eq

Le potenzialità di trattamento residue degli impianti di depurazione a servizio delle località in parola permettono di considerare sostenibili tali incrementi di carico.

Pian dell'Olmino: +933 mq pari a circa 2800 mc

Non essendo disponibili informazioni circa la natura delle attività che si insedieranno, non è possibile formulare un parere di sostenibilità.

Osservazioni su rete di acquedotto e disponibilità idrica:

Questo gestore prendendo atto delle varianti inserite non individua particolari criticità a carico del S.I.I.

Tuttavia è comunque necessario da parte dei progettisti presentare la richiesta di parere idroesigente per

una compiuta verifica delle dotazioni e degli interventi da effettuare per gli eventuali allacciamenti alle infrastrutture del S.I.I.

3) Amministrazione Provinciale di Siena –Servizio Lavori Pubblici - Difesa del Suolo - Assetto del Territorio - nota prot. 2438 del 16.02.2012

Dopo aver ricordato la Deliberazione Consiglio Provinciale n.124 del 14.12.2011 con la quale è stata approvata la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, formula il seguente contributo ai sensi dell'art. 27 della LR 1/2005 :

Visto il rapporto preliminare ai fini della verifica di Assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, non risulta chiaro quale sia l'Autorità proponente, quale la competente e la Procedente. La LR 10/10 all'art.25 comma 1 recita :

.....il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente:

- a) il titolo della proposta di piano o programma;*
- b) l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente;*
- c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica (...).*

Contestualmente alla pubblicazione sul rispettivo sito Web ed alla trasmissione agli uffici degli enti territoriali individuati , il Comune doveva provvedere, alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 25 della Legge Regionale 10/10 . Si suggerisce al Comune, alla luce di quanto precedentemente detto, di verificare le fasi del suddetto procedimento e le disposizioni sui soggetti e le competenze come esplicitato nella LR 10/10.

Si evidenzia al Comune che nel prosieguo dell'iter procedurale valutativo della Assoggettabilità a VAS e nell'attuazione degli obiettivi della Variante, dovrà tener conto delle nuove norme del PTC 2010 approvato il 14.12.2011 e che la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti del governo dovrà rispettare, ai sensi dell'art. 32 delle nuove norme, le discipline più restrittive. Il Comune dovrà recepire quanto disciplinato dall'art. 30¹ “ Direttive per la coerenza dei Piani Comunali” delle suddette

¹ Art. 30 Direttive per la coerenza dei Piani comunali

1. Gli strumenti della pianificazione comunale e gli atti di governo comunali rendono coerenti le condizioni statutarie e gli obiettivi strategici del PTCP alla scala comunale, dando conto delle relazioni delle politiche territoriali fra comuni limitrofi.
2. Le scelte di valenza sovracomunale dei piani comunali, vigenti o in corso di formazione, sono sottoposte a verifica di coerenza con il PTCP.
3. A tal fine è utilizzabile la collaborazione fra le strutture tecniche provinciali e comunali.
4. I Comuni, anche riuniti con le modalità previste dall'art. 6 e con forme di collaborazione tecnica e di assistenza da parte della Provincia, entro 12 mesi dall'approvazione del presente PTCP svolgono una ricognizione dei propri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio, per verificarne le coerenze, l'indifferenza o i contrasti con il presente PTCP. I contenuti di detti strumenti ed atti che risultino in contrasto con il presente PTCP sono soggetti a misure di salvaguardia e non sono attuabili se non nelle forme e con le regole che saranno eventualmente rimodulate in fase di adeguamento. Se la ricognizione non viene svolta nei tempi sopra stabiliti gli strumenti ed atti comunali vigenti sono interamente soggetti a misure di salvaguardia e fino all'avvenuto adeguamento al presente PTCP sono attuabili esclusivamente gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione già previsti da detti piani nonché gli interventi e le opere necessari per motivi di sicurezza o di adeguamento a leggi e normative vigenti.
5. A seguito delle attività di cui al precedente comma, e dei relativi esiti, raccolti in un atto condiviso, quale protocollo o intesa, fra Provincia e Comuni, singoli o in forma associata, dette Amministrazioni programmano le attività di adeguamento degli strumenti e degli atti in questione ed i tempi in cui tale adeguamento deve essere completato, anche concertando forme di sostegno da parte della Provincia. Le misure di salvaguardia permangono fino ad adeguamento avvenuto.
6. Ove le elaborazioni comunali contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti di governo del territorio formalmente definiti, sia di tipo conoscitivo che statutario o strategico, risultino di maggior dettaglio e non in contrasto con il presente PTCP, la Provincia le acquisisce e le inserisce nel SIT provinciale.
7. Le attività di cui ai precedenti commi costituiscono la prima messa in opera del presente PTCP.

norme. Alla luce di quanto precedentemente evidenziato, si precisa che i Comuni che al momento dell'approvazione del PTC non hanno formalmente concluso l'iter procedurale di approvazione dei propri strumenti di pianificazione e atti del governo del territorio devono approvare i propri strumenti in coerenza con il PTC approvato.

Aspetti geologici e idrogeologici

Si richiede quanto segue :

- di integrare le NTA della variante in oggetto con la disciplina del Capo A del vigente PTC (PTC 2000) nonché con la disciplina dell'art.10.1.1 " Tutela e gestione degli acquiferi" del PTC adottato (PTC 2010);
- di effettuare una verifica di fattibilità per gli aspetti idrogeologici degli interventi previsti nella variante tenendo conto della perimetrazione della classe 1 e 2 della sensibilità degli acquiferi degli strumenti urbanistici provinciali (PTC 2000 e PTC 2010). Si ricorda a tal proposito che fino all'approvazione della revisione, la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo, ai sensi dell'art.32, deve rispettare la disciplina più restrittiva;
- in particolare si chiede di valutare la fattibilità dei seguenti interventi che, da un controllo a campione, risultano ricadere in aree sensibili di classe 1 e 2 , come di seguito meglio specificato. Si ricorda a tal proposito che, secondo quanto già espresso nella disciplina vigente, rimane confermata la limitazione alla realizzazione di scavi profondi nelle aree classificate in classe 1 della sensibilità degli acquiferi per la quale vale la disciplina dell'art. A2 del PTC 2000 (disciplina più restrittiva sino all'approvazione del PTC 2010).

Si ritiene pertanto che nella porzione del territorio oggetto di previsione e ricadente in classe 1, volumetrie interrato e scavi profondi non risultino compatibili con le suddette discipline.

Le aree di cui sopra sono :

- Intervento n.9 (La Colombaia) – Classe 1 (PTC 2000) – Classe 1 (PTC 2010)
- Intervento n.11 (Campiglia) - Classe 1 (PTC 2000) – Classe 1 (PTC 2010)
- Intervento n.13 (Ponelle) Classe 1 (PTC 2000) – Classe 1 (PTC 2010)
- Intervento n.14 (Ponte dell'Armi) Classe 1 (PTC 2000) – Classe 1 (PTC 2010)
- Intervento n.15 (Borgatello 1) Classe 1 (PTC 2000) – Classe 1 (PTC 2010)
- Intervento n.21 (Borgatello 3) Classe 1 (PTC 2000) – Classe 1 (PTC 2010)
- Intervento n.24 (Cappuccini) Classe 1 (PTC 2000) – Classe 2 (PTC 2010)
- Intervento n.34 (Area Calp) Classe 1 (PTC 2000) – Classe 1 (PTC 2010)

4) Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto, con nota assunta al prot. 2483 del 17.02.2012 , dopo aver richiamato l'art.6 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e sm, afferma:

Considerato che nella Variante n.13 al regolamento Urbanistico Comunale si possono sommariamente individuare i seguenti tre temi:

- Varianti puramente normative;
- Precisazioni alla disciplina urbanistica vigente;
- Modifiche alle previsioni puntuali

e considerato altresì che tali modifiche interessano ambiti tutelati ai sensi della Parte III del Codice, si ritiene opportuno, a parere di questa Soprintendenza, con particolare riferimento alle **modifiche di previsioni puntuali**, assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la variante in oggetto, ponendo attenzione alla eventuale presenza di vincoli anche de iure ai sensi della parte II e III del Codice nell'area e negli immobili oggetto di intervento e al contesto circostante con cui gli stessi risultano relazionati.

5) Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Siena Grosseto, nota prot. 1925 del 08.02.2012, fornisce i seguenti apporti tecnici :

- 1) Per gli aspetti urbanistici preme evidenziare che le indagini geologico tecniche di supporto dovranno essere depositate presso lo scrivente Ufficio e redatte ai sensi del DPGR 25/10/2011 n.53R;
- 2) Per gli aspetti sismici (DM 14701/2008,DPR 380/2001,L.R. 1/2005 etc) si ricorda che l'area ricade in zona 3 e che le eventuali opere andranno depositate presso lo scrivente Ufficio;
- 3) Per gli aspetti idraulici occorrerà tener presente anche quanto espresso dal RD 523/1904 ,nonché quanto viene richiamato dall'art. 36 del PIT (D.C.R. 72 del 24.07.2007).

6) Azienda USL 7 Siena –Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica-Zona Alta Valdelsa- Prot. 1259 del 26 gennaio 2012.

Relativamente a quanto di propria competenza questa U.F. di Igiene e Sanità pubblica esprime parere favorevole sulla variante in oggetto al Regolamento Urbanistico Comunale con le seguenti precisazioni:

- variante n.18 Piscine “nella costruzione e nell'utilizzo delle piscine di proprietà pubblica o privata dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa regionale in materia – LR 8/2006 e D.G.R. 57 del 25.01.2010 e smi;
- variante n.4 area nuovo Museo del Cristallo e variante n. 33 disciplina normativa in materia di energia da fonti rinnovabili in zona produttiva: “nell'adozione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrà essere posta la massima attenzione sul possibile impatto sulla salute pubblica, in particolare sull'entità e sulla qualità delle emissioni al di là della potenza dell'impianto, in considerazione che non sempre il concetto di energia da fonti rinnovabili corrisponde con il concetto di energia pulita”.

7) Autorità di bacino del Fiume Arno – prot.1223 del 26 gennaio 2012 –

Si ricorda la vigenza del Piano di bacino per gli stralci ad oggi approvati e i progetti di Piano in itinere, con le relative misure di salvaguardia.

Per lo sfruttamento della risorsa idrica e superficiale e sotterranea in particolare, considerando peraltro i maggiori consumi previsti, il progetto di Piano di bacino stralcio “Bilancio Idrico” è stato adottato ex Del di Comitato Istituzionale n.204 del 28.02.2008 con le relative misure di salvaguardia entrate in vigore con la pubblicazione in GU n.78 del 02.04.2008; il territorio viene classificato per classi di disponibilità idrica (sotterranee) e deficit idrico (superficiali) definendo per ciascuna classe e ciascun comprensorio le azioni necessarie finalizzate al bilancio idrico a scala di bacino; per le acque superficiali e di subalveo viene inoltre definito il D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) che deve essere garantito in base agli obiettivi strategici che il Piano si prefigge. Si informa pertanto che è stata prorogata al 31.12.2012 la vigenza delle misure di salvaguardia.

Codesta Amministrazione è sempre tenuta ad adeguare il complesso dei propri Strumenti di pianificazione e gestione del territorio alle disposizioni contenute nello stralcio Assetto Idrogeologico (Pai) approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n.230 del 03.10.2005). Si richiama allora quale ulteriore contributo istruttorio la possibilità di dare seguito a quanto previsto dall'art. 35 della NTA riguardo al supporto per enti pubblici e privati indicando il dr Ing. Serena Franceschini per le problematiche idrauliche, ed il dr. geologo Lorenzo Sulli per le problematiche relative ai fenomeni geomorfologici (...): i contenuti e l'attuazione delle previsioni enunciate nella variante n. 13 in parola, puramente normative o precisazioni alla disciplina vigente ma anche modifiche puntuali, dovranno dunque risultare ugualmente coerenti.

8) Sienambiente – fax in data 17.01.2012

“L'area è coperta dal servizio pubblico di raccolta integrata e smaltimento dei rifiuti urbani gestito da Sienambiente Spa. Si raccomanda che siano previsti, ove necessari, spazi appositi per l'alloggiamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani. Si esprime pertanto il nulla osta per quanto di competenza.

4. VALUTAZIONI

Circa le caratteristiche della Variante n.13 si rileva che questa variante, per la sua natura e dimensioni, resta all'interno del quadro di programmazione definito con la Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento urbanistico di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n.70 del 25 luglio 2008.

Per cui è da confermare quanto affermato nella Deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 23.04.2009 nella quale è stato espresso parere favorevole, previo espletamento della procedura VAS, sulla variante in questione.

Per quanto riguarda la variante e le sue relazioni con problematiche ambientali di vario genere e/o livello non si individua, per la sua natura e dimensione, rilevanza tale da interagire con piani locali o con programmi comunitari che attengono alla promozione dello sviluppo sostenibile .

Nello stesso tempo, non si evidenziano significative rilevanze rispetto a piani o programmi connessi alla gestione dei rifiuti od al servizio idrico integrato (vedasi pareri Sienambiente e Acquedotto del Fiora).

Per quanto riguarda Acquedotto del Fiora, in particolare, si evidenzia come la procedura richiamata in ordine al parere idroesigente è già seguita da tempo per ogni intervento che comporta aumento del carico urbanistico. Le indicazioni fornite non evidenziano quindi alcuna innovazione. In merito agli incrementi previsti con la variante in questione si deve peraltro precisare che la VAS effettuata in sede di variante organica al PS ed al R.U. era stata fatta considerando, in particolare, l'intero incremento di 1.385 mq. dell'area di Borgatello che ora andiamo a precisare. Il dimensionamento fatto con la variante organica n. 10 al R.U. – per la zona di Borgatello - prevedeva infatti le stesse quantità contenute nella presente variante. Per quest'area si è trattato infatti di andare a correggere o precisare l' applicazione di una norma: le quantità indicate in relazione, e che sono state prese a riferimento per la VAS del 2009, coincidono con quelle attuali anche se l'applicazione esatta delle NTA avrebbe portato a valori più contenuti.

Diverse considerazioni devono invece essere effettuate per quanto riguarda la salvaguardia degli acquiferi effettuate dall'Amministrazione Provinciale .

Si ritiene suddividere la valutazione in due ambiti. Il primo procedurale, il secondo di merito delle questioni.

Riguardo alla procedura la Provincia equivoca la normativa di riferimento. Come chiaramente riportato nella nota trasmessa da questo Servizio, siamo nella fase di procedura di verifica sulla possibile assoggettabilità della variante a VAS, regolata dall'art. 22 della Legge 10/2010 , in quanto la fattispecie oggetto di valutazione è riferita all'art. 5 comma 3 della Legge 10/2010. Si riporta L'art. 22 della Legge Regionale 10/2010 nel testo modificato dalla Legge Regionale 66/2011

Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.

2. Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.

3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentito il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web del proponente e dell'autorità competente.

Per completezza si riporta anche l'art. 22 come modificato dalla Legge Regionale n.6/2012:

ART. 22 come modificato dalla Legge 6/2012

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3², è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispose un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.

3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

2

ART. 5

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R. n. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali (abrogato con LR 6/2012).

4-bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell'autorità competente.

Riguardo al merito delle questioni sollevate, ed al tema della salvaguardia degli acquiferi, è necessario ricordare e precisare che la variante 13 non ha introdotto varianti alle norme vigenti in materia di salvaguardia degli acquiferi. Il contenuto dell'art. 34 delle NTA del RU che disciplina la materia a livello comunale è infatti già coerente con le norme del capo A del PTC2000 vigente alla data di adozione di questa variante (n.13). Le variazioni adottate con la delibera C.C. n. 104 del 27/07/2011 non risultano pertanto in contrasto con il PTC 2000 né con il PTC2010. A tal proposito vedasi la relazione specifica fornita dal Servizio Urbanistica ed allegata al presente parere da cui emerge che non sono stati introdotti aumenti del carico urbanistico nelle aree sensibili di classe 1 e che non sono state apportate modifiche alla vigente normativa comunale che disciplina la materia.

In base al contenuto dell'art. 32 delle norme del PTC 2010 viene assegnato ai Comuni un termine di 12 mesi per effettuare le verifiche di coerenza tra i loro strumenti urbanistici ed il PTC2010, ora approvato.

Pertanto, pur essendo condivisibile il contributo dell' Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Lavori Pubblici Difesa del Suolo Assetto del Territorio in merito alla salvaguardia degli acquiferi, si ritiene che l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTC della Provincia debba avvenire nelle forme e tempi previsti dal medesimo PTC, in maniera da definire un quadro organico e complessivo (non parziale come è questa variante) della salvaguardia degli acquiferi in questo territorio.

Ciò consentirà, in particolare, di poter affrontare in modo analitico la questione, sulla base sia delle elaborazioni in possesso di questa Amministrazione, sia delle analisi effettuate dall'Amministrazione Provinciale e da altri soggetti (si pensi ad Acquedotto del Fiora Spa o ad Arpat) acquisendo e valutando una pluralità di dati al fine della migliore salvaguardia degli acquiferi.

Così come appaiono condivisibili le raccomandazioni normative-procedurali dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Siena Grosseto e dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, anche se riflettenti obblighi di legge e non direttamente “mirate” su aspetti particolari della Variante n.13.

I due enti infatti non evidenziano criticità in ordine alle previsioni della suddetta variante. In merito alle raccomandazioni formulate dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile – al punto 1 – si deve peraltro rilevare che nel caso in specie non siano applicabili le norme del DPGR 25/10/2011 n.53R, ma quelle previgenti in quanto gli elaborati di variante sono già stati depositati al medesimo ufficio in data 22/07/2011 concordemente a quanto pattuito con gli stessi funzionari (la variante è stata adottata con delibera del C.C. n. 104 del 28/07/2011). Sugli elaborati presentati l'Ufficio del Genio Civile ha peraltro già effettuato l'istruttoria e richiesto alcune integrazioni con nota in data. 09/09/2011. Tali integrazioni sono già state depositate in data 09/03/2012. E' evidente che qualora si giunga ad un nuovo deposito questo dovrà rispettare la nuova disciplina contenuta nel DPGR 25/10/2011 n.53R.

Un discorso diverso va fatto per il contributo della Azienda USL7 – Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica –Zona Alta Valdelsa.

Dopo un richiamo alla normativa sulle piscine (che evidentemente è il quadro a cui deve essere conforme la programmazione), il parere si articola sulla disciplina in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La raccomandazione in merito alla verifica su entità e qualità delle emissioni è da accogliersi positivamente senza tuttavia dimenticare che la verifica di assoggettabilità che andiamo a fare è riferita ad una programmazione urbanistica e non ad un intervento edilizio diretto.

Il sottoscritto propone pertanto, sulla base del contributo raccolto, una norma da inserire nel Regolamento Urbanistico così articolata:

In attesa dell'approvazione del Piano Energetico Comunale, la realizzazione di impianti di cui all'art. 2 del D.Lgs 387/2003³ che determini emissioni in atmosfera è subordinata, oltre che all'espletamento delle procedure di legge, ad apposita verifica sull'entità e sulla qualità delle emissioni in atmosfera. La suddetta verifica si esplica attraverso l'acquisizione di apposito parere vincolante da parte degli enti competenti in materia, da acquisirsi anche attraverso apposita Conferenza di Servizi di cui all'art.14 e 14 bis della Legge 241/1990 e sm.

Riguardo al contributo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto,

(Considerato che nella Variante n.13 al regolamento Urbanistico Comunale si possono sommariamente individuare i seguenti tre temi:

- Varianti puramente normative;
- Precisazioni alla disciplina urbanistica vigente;
- Modifiche alle previsioni puntuali

e considerato altresì che tali modifiche interessano ambiti tutelati ai sensi della Parte III del Codice, si ritiene opportuno, a parere di questa Soprintendenza, con particolare riferimento alle **modifiche di previsioni puntuali**, assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la variante in oggetto, ponendo attenzione alla eventuale presenza di vincoli anche de iure ai sensi della parte II e III del Codice nell'area e negli immobili oggetto di intervento e al contesto circostante con cui gli stessi risultano relazionati.)

si rileva come, in primo luogo, non vengano evidenziate criticità particolari riguardo all'impatto della Variante n.13 sul contesto ambientale, intendendo per criticità l'evidenziazione di un nesso causa-effetto derivante dall'introduzione delle nuove previsioni.

Né vengono individuate con puntualità le previsioni che comporterebbero l'espletamento della Procedura di Vas per le loro ricadute sull'ambiente circostante.

³ 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
- c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
- d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
- e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
- f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
- g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);
- i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
- n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

Si fa riferimento alle “modifiche di previsioni puntuali”, ossia a quelle previsioni di modesta entità giustificate da esigenze riqualificative (variate n.9, 21 e 25 ad esempio) o dalla scelta di ammettere modesti ampliamenti (variante n.11, 13...) nonché alla piccola centrale alimentata a biomasse nella zona di Parco di Bacio.

Preliminarmente occorre fare presente che l'area in cui è prevista la piccola centrale è già oggetto di una previsione urbanistica relativa alla localizzazione del Nuovo Centro del Cristallo . Dunque siamo all'interno di un quadro di programmazione urbanistica già vigente che interessa l'area sottostante il Castello .

E' dunque già previsto dal punto di vista urbanistico un intervento di trasformazione del territorio. La variante introdotta ne specifica le destinazioni , ammettendo anche la possibilità di questo piccolo impianto.

Sembra opportuno concentrarsi su questa previsione ,in quanto è su questa porzione di territorio che il contributo della Soprintendenza , secondo cui le modifiche di previsioni puntuali comportano l'opportunità di assoggettare la Variante a VAS, sembrerebbe essere “mirato”.

Partendo dal presupposto che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico è costituzionalmente tutelata (vedasi art.9), è da evidenziare come la pianificazione urbanistica abbia per fine il controllo e l'indirizzo delle trasformazioni del territorio; di conseguenza essa si rivolge, dopo averne esaminati e valutati i complessi rapporti e la rete di interdipendenze, a tutte le attività suscettibili di arrecare in via diretta o indiretta modificazioni fisiche del territorio, onde guidarne l'evoluzione verso gli obiettivi e gli equilibri voluti.

In coerenza con i caratteri, appena segnalati, delle determinazioni pianificatorie, si è, in particolare, affermato che: a) le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione del piano costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, 8 febbraio 1999, n. 121); b) in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione, riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso (Cons. St., ad. plen., 22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1943; sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887, sez. IV, 25 febbraio 1988, n. 99), essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

E' stato, altresì, affermato, circa il rapporto fra piano regolatore generale o sue varianti da un lato, e vincoli e destinazioni di zone a vocazione storica, ambientale e paesistica, dall'altro, che(Cons. Stato, sez. IV, n. 4818 del 2005; n. 1734 del 1998 cit.; Cons. giust. amm. sic. 30 giugno 1995, n. 246) i beni costituenti bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici, e che il comune conserva la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici.

Da questo punto di vista, si ritiene opportuno evidenziare come la Variante n.13 non metta in discussione i valori identitari e culturali della città, ma semmai preveda una serie di interventi che, in una logica di controllo ed indirizzo delle trasformazioni del territorio, dovranno essere oggetto di specifici ed autonomi procedimenti volti a prefigurare uno scenario unitario di valutazione.

In questo senso si sottolinea come le esigenze di tutela espresse dalla Soprintendenza nel proprio parere possano avere una concreta ed efficace attuazione non tanto attraverso una procedura di VAS, quanto nella procedura "mirata" di cui all'art.146 del D.Lgs 42/2004.

Infatti:

A norma dell'art. 146 del d.lvo 22 gennaio 2004 n. 42, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire che si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e urbanistiche: vale a dire che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l'uno, in termini di compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto e, l'altro, in termini di sua conformità urbanistico-edilizia. Cons. Stato, Sez. IV, 27/11/2010, n. 8260.

Con la consapevolezza che:

la tutela del paesaggio ha comunque portata generale e speciale considerazione di valore, rispetto a ogni forma di pianificazione degli interventi urbanistici, economici e infrastrutturali sul territorio, costituendo necessario presupposto per essi (cfr.: Cons. Stato IV, 5.7.2010 n. 4244; idem V, 12.6.2009 n. 3770).

La valutazione da effettuarsi, dunque, va necessariamente riferita alla concreta realtà dei luoghi, caso per caso, dal momento che, se l'effettiva tutela del paesaggio è l'obiettivo da perseguire, il giudizio di comparazione dell'opera al contesto da difendere va compiuto tenendo presente le effettive e reali condizioni di sistema dell'area in cui il manufatto deve essere inserito.

A parere di chi scrive tale valutazione, deve essere effettuata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, determinando uno scenario puntuale per ogni previsione.

Infatti la suddetta valutazione non fa certo venir meno il vincolo paesaggistico (e con esso la necessità che ogni nuovo intervento vi risulti compatibile), ed inoltre richiede all'Amministrazione di tener presente la realtà e di valutare la effettiva portata dell'innovazione rispetto ai valori paesistici protetti

Riguardo in particolare alla previsione che appare maggiormente significativa in termini di impatti ambientali/paesaggistici, ossia quella della Centrale a Biomasse nel parco di Bacio, detto sopra dell'ipotesi di norma transitoria sugli impianti da energie rinnovabili, si fa rilevare come la fattispecie sia regolata dall'art.12 comma 3 del D.Lgs 387/2003.⁴

Articolo 12 che ha un valore di principio fondamentale:

In quest'ottica, va riconosciuto all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22/02/2010, n. 1020).

Le altre varianti non hanno un'incidenza sui beni paesaggistici tutelati con particolare riferimento anche a quelle varianti che interessano aree tutelate con vincoli de iure ai sensi della parte II e III del Codice

⁴ Art.12 comma 3, D.Lgs 387/2003

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima

(vedi variante n. 5, 14, 20 e 26 che prevedono una lieve modifica al perimetro dell'area di trasformazione sicuramente non capace di incidere – come variante al RU – sul bene tutelato).

Per cui si ritiene che, stante la pluralità degli strumenti di tutela di un bene costituzionalmente tutelato, in questa fase, in cui è da stabilire se la Variante n.13 debba essere assoggettata a VAS, non emergano, anche alla luce degli strumenti urbanistici già in vigore (con la previsione del Centro del Cristallo) elementi tali da rendere necessaria l'attivazione di questa procedura.

5. CONCLUSIONI

Sulla base della valutazione dei diversi impatti di carattere ambientale, prevedibili dall'attuazione della Variante n.13, si rileva quanto segue:

Per le caratteristiche degli elaborati esaminati, trattandosi di modestissime previsioni aggiuntive ad un tessuto edilizio-urbanistico già esistente, non si rilevano elementi tali da comportare una specifica procedura di VAS.

Il parere positivo espresso dalla Deliberazione Giunta Comunale n.56 del 23.04.2009 è da riconfermarsi, sulla base della VAS a suo tempo espletata su una variante assolutamente più sostanziosa rispetto a quella attuale. Tale variante prevedeva infatti un aumento delle quantità per destinazioni residenziali, commerciali/direzionali e produttive come evidenziato nella seguente tabella. La superficie netta in aumento rispetto al previgente RU era stata quantificata in complessivi mq. 101.472.

destinazioni	PS 2001 Mq.	PS 2009 Mq.	R.U. 2001 Mq.	R.U. 2009 – var. 10 - mq
Residenziale - recupero	98.957	98.416	84.801	90.906 (+ 6.105)
Residenziale - nuova costruzione	103.429	132.544	85.584	127.394 (+41.810)
Direz/commerciale - recupero	32.750	33.467	15.702	33.467 (+17.765)
Direz/commerciale – nuova edificazione	44.166	42.843	6.884	42.676 (+ 35.792)
Attività produttive	171.500	176.900	166.299	Dato non riportato

Le nuove previsioni, rispetto a quelle del R.U. vigente, determinano un aumento del carico urbanistico dell'ordine del 1% se riferite solo alle quantità residenziali e dello 0,6% rispetto alle quantità complessive di tutte le nuove destinazioni.

Inoltre, essendo le previsioni che interessano aree sottoposte a vincoli oggetto di futura nuova valutazione sulla base di specifici progetti esecutivi, in quella sede saranno debitamente affrontate le tematiche relative all'impatto sull'ambiente, sulla salute umana, sul paesaggio.

La presente variante, pertanto, è da collocarsi in un quadro di complessiva compatibilità con le caratteristiche ambientali/paesaggistiche del territorio comunale.

In ragione di quanto fin qui esposto, i modesti interventi previsti dalla presente variante, che integrano l'impianto della Variante n.10 già in vigore, non rendono necessario l'espletamento della VAS.

Il coinvolgimento di Enti esterni in questa fase preliminare è stato comunque positivo, per cui il parere favorevole alla Variante n.13 è supportato dalle seguenti prescrizioni:

- 1) **Condivisione dell'osservazione rimessa dall'Amministrazione Provinciale di Siena – Servizio Lavori Pubblici - Difesa del Suolo - Assetto del Territorio in merito alla salvaguardia degli acquiferi, con adeguamento degli strumenti comunali da espletare comunque nei modi e tempi previsti dalle norme transitorie del PTC della Provincia;**
- 2) **Presa d'atto delle raccomandazioni normative-procedurali dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Siena Grosseto e dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, con le precisazioni in precedenza formulate ;**
- 3) **Inserimento di specifica norma in accoglimento del contributo dell'Azienda USL 7, così articolata:**

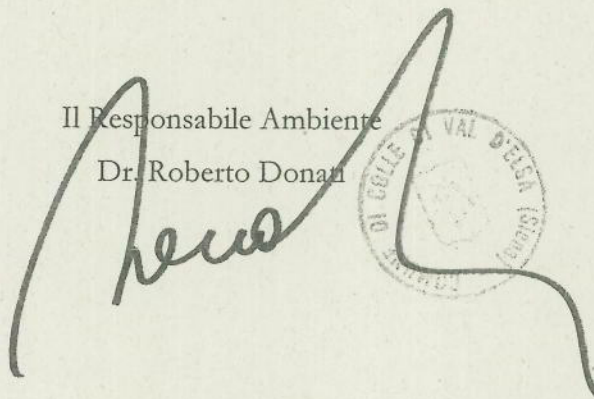
In attesa dell'approvazione del Piano Energetico Comunale, la realizzazione di impianti di cui all'art.2 del D.Lgs 387/2003 che determini emissioni in atmosfera è subordinata, oltre che all'espletamento delle procedure di legge, ad apposita verifica sull'entità e sulla qualità delle emissioni in atmosfera. La suddetta verifica si esplica attraverso l'acquisizione di apposito parere vincolante da parte degli enti competenti in materia, da acquisirsi anche attraverso apposita Conferenza di Servizi di cui all'art.14 e 14 bis della Legge 241/1990 e sm.

Si propone pertanto , ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 10/2010 e sm, e del combinato disposto degli artt.6 e 12 del D.Lgs 152/2006 e sm , l' esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante n.13.

Si rimette per le opportune valutazioni

Colle di Val d'Elsa, 27.03.2012

Il Responsabile Ambiente
Dr. Roberto Donati

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COLLE DI VAL D'ELSA" and "Siena" around a central emblem. The signature is fluid and extends across the stamp and into the surrounding space.

Oggetto: Variante n. 13 al Regolamento Urbanistico – chiarimenti in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Regolamento Urbanistico n. 13 ed ai contributi trasmessi dai vari soggetti si comunica quanto segue. La Variante n.13 non ha apportato alcuna modifica all'art. 34 delle NTA riguardante la disciplina di protezione degli acquiferi. Tale normativa, così come regolata negli strumenti e negli atti di governo del territorio comunale, recepiva l'omologa disciplina contenuta nel PTCP 2000 (Capo A2 e A3) e non subisce, con la variante in esame, alcun tipo di modificazione.

La Variante urbanistica oggetto di esame, rispetto al quadro della pianificazione comunale già approvata e che è stata oggetto di procedura di VAS, prevede una serie di modifiche puntuali di modestissima entità (il bilancio complessivo della Variante è di un aumento di 695 mq di Superficie netta residenziale e di 930 mq di Superficie coperta di produttivo), le quali ricadono in parte in zone di vulnerabilità degli acquiferi di classe 1 e 2.

L'attuazione di tali previsioni deve essere fatta nel rispetto della disciplina esistente contenuta nel comma 10 dell'art. 34 delle NTA del RU che regola appunto la tutela delle falde idriche. La variante non prevede peraltro nuove aree di espansione edilizia e quelle già contenute nel vigente RU dovranno rispettare l'art. 34 delle NTA sopra citato. A tal fine si precisa che la disciplina dell'art. 34 recita: "....Ai fini della tutela delle falde idriche, in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 13 delle note normative del Piano Strutturale e nel Capo A (tutela degli acquiferi) del P.T.C., dovranno essere rispettate le disposizioni contenute negli artt. A2 e A3 del Piano Territoriale di Coordinamento e le seguenti norme in relazione al grado di vulnerabilità indicato nella carta di vulnerabilità degli acquiferi della zona di Belvedere (metodo SINTACS – Tav. f.1) e allegata al R.U. e per il resto del territorio, indicato nella carta di vulnerabilità degli acquiferi (metodo VAZAR);...".

Per ciò che concerne il neo approvato PTCP 2010, valgono le medesime considerazioni. Si ricorda inoltre che tale Piano, all'art. 32⁵, prevede che i Comuni, entro il termine di 12 mesi

⁵ ART. 32 (Norme transitorie e salvaguardie)

.....

Dopo l'approvazione del PTC, gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio vigenti al momento dell'approvazione del PTC sono fatti salvi fino alla ricognizione di cui all'art. 30 della presente Disciplina. A seguito della ricognizione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio, di cui all'art. 30 della presente Disciplina, sono fatte salve esclusivamente le previsioni e i contenuti di detti strumenti e atti che non risultino in contrasto con il presente PTC.

Superato il termine fissato di 12 mesi per la ricognizione, e fino alla ricognizione stessa, gli strumenti e atti comunali vigenti sono interamente soggetti a misure di salvaguardia e sono attuabili esclusivamente gli

dall'approvazione, provvedano ad effettuare una ricognizione. Entro tale termine sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio vigenti. Ciò ci consente di affermare che l'attuale disciplina viene fatta salva fino alla verifica della ricognizione ed entro un termine massimo di 12 mesi. La variante adottata, a parere di questo Servizio, non contrasta con la disciplina del PTC 2010 approvato.

Al fine di meglio comprendere quanto detto, si analizzano brevemente qui di seguito, le singole varianti citate nella nota dell'Amministrazione Provinciale Assetto del Territorio suddivise per classe di vulnerabilità degli acquiferi.

Aree sensibili di classe 1

- **Varianti normative e cartografiche (aree n.2, 8, 18, 19, 23, 27, 28, 31, 32, 33):**

Si tratta di varianti che modificano le NTA del RUC, agendo spesso su argomenti neppure pertinenti al tema della vulnerabilità degli acquiferi (ad esempio l'argomento delle energie rinnovabili in zona industriale etc...). In ogni caso, non sussiste alcuna forma di contrasto rispetto alla disciplina che tutela i corpi idrici sotterranei in esame.

- **Varianti senza aumento di carico urbanistico (aree n.1, 5, 16, 29, 34, 35, 36, 30):**

Questo tipo di variazioni nella maggior parte dei casi constano di precisazioni a livello cartografico di perimetri edificatori o argomenti simili, che si sono rese utili al fine di migliorare con disposizioni di dettaglio previsioni già esistenti (aree n.1, 5, 16, 35). Come detto le quantità non subiscono alcuna alterazione rispetto alla disciplina urbanistica già vigente.

Un secondo gruppo di varianti all'interno di questo gruppo in esame, è rappresentato da modifiche di destinazioni d'uso di volumi esistenti. In particolare si rende possibile un cambio d'uso da residenziale a scolastico di base (al fine di realizzare un piccolo asilo nido) e lo scambio reciproco di destinazione d'uso fra artigianale e commerciale di due edifici anche questi esistenti in una zona produttiva e commerciale di impianto consolidato (aree n.29 e 36). Come si comprende bene e

interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione già previsti da detti piani nonché gli interventi e le opere necessarie per motivi di sicurezza o di adeguamento a leggi e normative vigenti.

Superato il termine fissato per l'adeguamento degli strumenti e atti al PTC, secondo le modalità di cui all'art. 30.5 della presente Disciplina, gli strumenti e atti comunali vigenti sono interamente soggetti a misure di salvaguardia e sono attuabili esclusivamente gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione già previsti da detti piani nonché gli interventi e le opere necessarie per motivi di sicurezza o di adeguamento a leggi e normative vigenti.

I Comuni che, al momento dell'approvazione del PTC, non hanno formalmente concluso l'iter procedurale di approvazione dei propri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio devono approvare i propri strumenti e atti in coerenza con il PTC approvato.

risulta facilmente riscontrabile dalla documentazione tecnica, le variazioni non introducono aumenti di carico urbanistico.

Infine il terzo caso è rappresentato da variazioni normative di dettaglio che disciplinano specifici aspetti e che ancora una volta non entrano in alcun modo nel merito delle quantità né in contrasto con la normativa di tutela degli acquiferi del PTC (aree n.30 e 34).

- Varianti con intervenute modifiche alle previsioni di carico urbanistico (aree n. 6, 9, 10, 11, 21):

In considerazione del contenuto di tali variazioni e della loro valutazione in relazione alla congruenza con la disciplina del PTC2010 in tema di misure di protezione degli acquiferi, si ritiene opportuno analizzare nel dettaglio ogni singola area.

• Area n. 6 - Gracciano:

La previsione contenuta nell'area n.6, consiste nell'aumentare un indice di edificabilità in un lotto a destinazione d'uso residenziale, di fatto prevedendone una sopraelevazione di un piano.

Questa "eccezione" urbanistica non appare comprensibile senza una premessa sullo stato dei luoghi.

Il lotto in questione, infatti, rappresenta una porzione di tessuto urbano collocata all'interno della frazione di Gracciano, costituitasi nel secondo dopoguerra come insediamento lineare lungo la viabilità principale, come un tessuto di edifici mono e bifamiliari in muratura generalmente su due livelli. Per ragioni del tutto casuali, le due abitazioni interessate dalla variante si sono nel tempo limitate ad una modesta estensione su un solo piano e la classificazione dell'intera zona fatta dal RUC del 2003, valutando la generalità dell'intera zona come un'area dove non prevedere ulteriori sviluppi, ha classificato tutta l'area come rq2 (riqualificazione), senza possibilità di aumenti di volume ad eccezione dei garage la cui realizzazione risulta sempre possibile.

Sorgendo la necessità per i proprietari di prevedere un ampliamento delle abitazioni, è parso corretto prevedere la possibilità di un ampliamento su un ulteriore piano per le due proprietà, di fatto portandole alla stessa altezza di quasi tutti gli edifici presenti nella zona e rendendo omogenea quella che nel tempo si è configurata come una fortuita discontinuità.

Il lotto di cui si sta parlando ha un'estensione complessiva di circa 1.000 mq di superficie fondiaria, uno sviluppo totale sul fronte strada di circa 30 ml e la variante prevede un aumento di S_n di 227 mq da attribuire a due corpi di fabbrica distinti.

Per le caratteristiche peculiari di questa variante, intervenendo per lo più in termini di sopraelevazione di volumi esistenti e per la modesta entità, non si ravvede aumento di carico urbanistico e neppure contrasto con i contenuti del PTCP2010. Inoltre non sono previste nuove opere di urbanizzazione in quanto risultano sufficienti quelle esistenti.

• Area n. 9- Podere La Colombaia:

Questa variante parte da dei volumi esistenti obsoleti destinati ad uso agricolo (magazzini, rimesse etc...), collocati in modo piuttosto dispersivo, per i quali le attuali norme del RU permettono la demolizione e la ricostruzione con destinazione residenziale. La variante adottata prevede il recupero di parte del volume esistente (non si recuperano in toto le quantità disponibili, ma si diminuiscono, portando ad un decremento di 62 mq la Sn edificabile) concentrando le nuove edificazioni in una posizione più prossima al nucleo poderale esistente. Il volume complessivo diminuisce. Non sussistono disposizioni contrarie alla disciplina di protezione degli acquiferi e inoltre l'intervento porta ad una diminuzione del carico urbanistico. Tale intervento risulta ammissibile anche con la normativa vigente del RU, ma consentirebbe un intervento sicuramente peggiorativo rispetto a quello disciplinato con la nuova variante che obbliga a concentrare le volumetrie recuperate e/o ampliate in prossimità del podere esistente.

Per questo motivo la variante, comportando una diminuzione delle quantità e ad una riduzione del consumo di suolo concentrando le modifiche ad esso in una zona più ridotta, porta ad una **diminuzione del carico urbanistico** e quindi è compatibile con le prescrizioni contenute nell'art.10.1.2 del PTCP2010.

- **Area n. 10- Campiglia 1:**

Il lotto su cui si opera la variazione e già esistente, viene traslato di circa 8 ml verso nord e nella disciplina si ridistribuisce la realizzazione a scomputo di una parte di parcheggio e di verde pubblico.

Siamo in pieno contesto urbanizzato e antropizzato e la quantità di superficie netta che a seguito della variante aumenta è di 45 mq.

Non si ritiene di potere parlare di aumento di carico urbanistico né di disciplina urbanistica in contrasto con il PTCP 2010.

- **Area n. 11- Campiglia 2:**

Si tratta dell'inserimento di un lotto residenziale in un'area urbana compresa tra un edificio ed una viabilità esistente che attualmente costituisce uno spazio di risulta, non utilizzato, per il quale la variante prevede un modesto ampliamento residenziale (mq. 160 di Sn – ininfluenza dal punto di vista del carico urbanistico – rappresenta infatti lo 0,5% dell'area residenziale della frazione di Campiglia: 2 nuovi nuclei familiari rispetto agli attuali 360), ma soprattutto la definitiva sistemazione degli spazi pubblici (verde, percorsi pedonali, parcheggi), da cedere poi all'Amministrazione comunale. La realizzazione di tale intervento non necessita di ulteriori opere di urbanizzazione in termini di condotte di adduzione idrica e di scarichi fognari. Non appare altresì capace di generare in "...maniera effettivamente significativa" l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti..." anche in relazione a quanto contenuto nell' art. 10.1.2 del PTC 2010. In relazione alle opere di scavo valgono le discipline contenute nello stesso PTC.

- **Area n. 21- Borgatello 3:**

La variazione in esame preveda la demolizione di un manufatto piuttosto fatiscente, di costruzione fortuita e legalizzata da un condono del 1985, collocato in fregio alla viabilità che porta dalla zona di Colle Alta a San Gimignano e il recupero della superficie netta demolita per l'ampliamento di un edificio residenziale posto a poca distanza.

Dal punto di vista "aritmetico" si tratta di un bilancio che porta ad un aumento di 40 mq di superficie netta. È però abbastanza chiaro che, al di là di un intento riqualificativo che non può non essere evidente, si tratta di una quantità edificabile irrilevante, da realizzare in un contesto (la frazione di Borgatello), completamente antropizzato.

In altre parole, non è azzardato dichiarare che un intervento che toglie un volume ex agricolo e amplia un edificio residenziale esistente, in un contesto urbano e con un bilancio finale di un aumento di 40 mq, non costituisce aumento di carico urbanistico e di fatto non viene meno alle prescrizioni contenute nel PTCP 2010.

Tale previsione accoglie inoltre le indicazioni contenute nel PTC in relazione al contenimento del consumo di nuovo suolo ed all'utilizzo efficiente del territorio urbanizzato (art. 11 del PTC: policentrismo insediativo e infrastrutture).

Aree sensibili di classe 2

- **Varianti inerenti le aree a destinazione distributore di carburanti (aree n.14, 20):**

Si tratta di due variazioni a impianti già localizzati e che in un caso interviene su un distributore di carburanti in esercizio da alcuni decenni.

In quest'ultimo caso (area n.14), viene previsto un ampliamento verso nord per 25 ml, allo scopo di ottimizzare lo spazio da riservare all'attività esistente.

Mentre nell'area n. 20, la previsione di distributore di carburanti viene drasticamente ridotta. La geometria dell'area viene cambiata allo scopo di potere essere accessibile anche dagli aerei della vicina aviosuperficie e raggiungendo lo scopo di non avere più un trasporto di carburante per i velivoli tramite autobotti.

Nel complesso quindi non si ravvisa aumento di carico urbanistico, al contrario, il bilancio complessivo è quello di una significativa diminuzione delle previsioni.

- **Varianti senza aumento di carico urbanistico (area n. 7):**

Nell'area n. 7 di S. Marziale, la variazione alla disciplina non muta in alcun modo la superficie coperta dell'insediamento. Il bilancio della variazione è nullo, come nullo è il suo peso in termini di carico urbanistico.

- **Varianti con intervenute modifiche alle previsioni di carico urbanistico (aree n.12, 13, 17, 24, 26):**

Anche in questo caso appare opportuno la redazione di un'analisi puntuale di ciascuna area.

- **Area n. 12 - Area in fregio a Via Volterrana :**

Si attribuisce un aumento del 20% ad un'abitazione esistente e in pieno contesto urbano. L'entità dell'intervento (valutabile solo approssimativamente in via cautelativa in 80 mq) e la sua collocazione in continuità con l'unità esistente, portano a concludere che l'intervento non sia significativo.

- **Area n. 13 - Ponelle:**

L'intervento nel nucleo di Ponelle è volto alla sostituzione di volumi incongrui e superfetazioni e ad una ricomposizione che riqualifichi l'insieme. Il bilancio finale porta ad un aumento di 85 mq di Sn ad uso residenziale, ma riqualifica una porzione del nucleo urbano attualmente degradata. Anche in questo caso non si prevedono nuove opere di urbanizzazione. L'intervento è volto a migliorare le caratteristiche del contesto con il recupero di un complesso edilizio per ospitare un unico nucleo familiare così come quello attualmente esistente.

- **Area n. 17- Podere Mollano:**

Si ammette la demolizione di un corpo di fabbrica incongruo. Diminuisce il carico urbanistico.

- **Area n. 24- Cappuccini:**

L'intervento è un modesto completamento per la riorganizzazione di un gruppo di edifici esistenti ad uso esclusivamente residenziale e agricolo che va a risolvere un problema per un portatore di handicap. Già il RU vigente prevede la possibilità di ampliamenti del 20% delle unità immobiliari esistenti, ma l'utilizzo di tale disposizione non consente di risolvere in modo adeguato le esigenze delle attuali famiglie residenti e la necessità di assistenza ad un portatore di handicap. La nuova previsione di variante consente un ampliamento di 190 mq di Sn escludendo di fatto la possibilità di ampliare del 20% i fabbricati esistenti. Non vengono introdotte nuove disposizioni contrarie alla disciplina di protezione degli acquiferi.

- **Area n. 26 – Pian dell'Olmino**

La variante precisa la consistenza delle opere di urbanizzazione già esistenti e prevede il parziale reinserimento di previsioni contenute in un Piano di Lottizzazione ormai scaduto per il completamento di un'area destinata ad attività produttive. Si tratta di una nuova previsione situata all'interno di una più vasta area produttiva ormai da tempo realizzata che ha lasciato inattuato un lotto al suo interno. La variante non modifica la destinazione d'uso ammessa nell'area che era e rimane per attività produttive, ma consente la realizzazione di una ulteriore superficie coperta di circa 900 mq.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Arch. Claudio Mori

